

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 31/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Valentina Ramella, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 14 febbraio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

### DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO AMBROSINI (calciatore tesserato AC Milan SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' AC MILAN SpA PER VIOLAZIONE ART 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 2) (nota n.1412/171pf07-08/SP/MC del 28.11.2007)

Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 28.11.2007 nei confronti di:

- Massimo Ambrosini, calciatore tesserato per la Società AC Milan, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere esposto - in occasione dei festeggiamenti seguiti alla conquista della Champion's League 2006/2007 - uno striscione dal contenuto offensivo specificamente richiamato nell'atto di deferimento e raffigurante uno scudetto coperto dalla lettera "X";
- Società Milan per responsabilità oggettiva in relazione a quanto ascritto al proprio calciatore, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del C.G.S. vigente al momento dei fatti (oggi art. 4, comma 2).

Ritenuto che all'inizio del dibattimento il difensore del signor Ambrosini e della società Milan, munito di procura speciale, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, ha proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 C.G.S.

Visto l'art. 23, comma 1, CGS secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue

Dispone

l'applicazione ai deferiti Massimo Ambrosini e la Società AC Milan SpA della sanzione dell'ammenda di Euro 8.000,00 (ottomila/00) ciascuno.

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUELE BLASI (tesserato all'epoca dei fatti FC Juventus SpA attualmente tesserato SSC Napoli SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 92 COMMA 1 NOIF (nota n.1582/185pf07-08/SP/MC del 7.12.2007)**

Il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 32 comma 4 e 44 comma 6 CGS, ha deferito il calciatore professionista Blasi Manuele, all'epoca dei fatti tesserato con la Società FC Juventus Spa, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all'art. 92 comma 1 NOIF.

Ha dedotto che il calciatore non aveva ottemperato al Lodo Arbitrale del 21 marzo 2007 recante la condanna a pagare € 250.000,00 all'agente Antonelli Stefano, che aveva promosso l'arbitrato, mancando altresì di corrispondere le spese di funzionamento del Collegio, liquidate nel Lodo e poste in ugual misura a carico delle parti.

Ha aggiunto che tale Lodo doveva essere eseguito dal calciatore anche se il nuovo Regolamento degli Agenti aveva abrogato l'art. 11 comma 2 afferente le Procedure Arbitrali ed anche al di là della qualificazione giuridica che era possibile dare al Provvedimento e che la mancata esecuzione imputabile al calciatore comportava in ogni caso la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 comma 1 cit.

Il Deferimento rinviava infine ad ulteriori indagini l'accertamento di una presunta violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale ascrivibile al calciatore per aver questi impugnato il Lodo avanti la Corte d'Appello di Roma, come era desumibile da un'ordinanza resa dalla Corte, presente in atti ma tuttavia stralciata, in quanto ritenuta priva di riferimenti in ordine alle parti ed all'oggetto del giudizio.

Il calciatore Blasi Manuele resiste al Deferimento e chiede in via principale di essere prosciolto ovvero, in subordine, di essere sanzionato con ammenda di importo simbolico.

Deduce, a mezzo di difensore munito di procura, l'insussistenza di norme che imporrebbero lo spontaneo adempimento di un lodo arbitrale, così che, essendo stato incolpato per una disciplina che era stata abrogata, non avrebbe dovuto essere né deferito né tanto meno punito.

Deduce nel merito che il 12 luglio 2004 aveva conferito all'Antonelli un mandato di rappresentanza e che il rapporto era stato consensualmente risolto il 14 settembre 2005 con assunzione in capo al calciatore dell'obbligo di corrispondere all'agente la somma di € 250.000,00 per l'attività da quest'ultimo svolta nel corso dell'unico anno di durata del rapporto.

E che, trattandosi di una sorta di buona uscita che il contratto calciatore – agente non prevedeva e che peraltro si riferiva ad un'attività compiuta dall'agente il cui esito era stato fallimentare, la pattuizione era nulla.

Ha aggiunto di aver impugnato il Lodo avanti la Corte d'Appello di Roma e di aver formulato istanza di sospensione della forza esecutiva del Provvedimento, di guisa che, stante la pendenza del giudizio ed in attesa dell'esito di esso, non aveva corrisposto all'agente ciò che era stato stabilito dal Collegio degli Arbitri.

Ha ancora dedotto che in merito alla impugnativa del Lodo aveva informato gli Organi Federali e la Società di appartenenza e che l'Antonelli, avendo ottenuto su sua richiesta la sospensione della licenza di agente a far data dal 13 giugno 2007, non aveva attivato alcuna procedura finalizzata alla riscossione coattiva del credito, anche se lo avrebbe potuto fare, non essendo più soggetto ai regolamenti federali.

Ha precisato, infine, che il riferimento all'art. 92 NOIF contenuto nel deferimento era del tutto inconferente.

Fissata la discussione orale del Deferimento, la Procura Federale si è riportata agli atti ed ha chiesto che fosse irrogata al deferito l'ammenda di € 15.000,00, previa declaratoria di violazione della normativa richiamata.

Il calciatore Blasi Manuele, come sopra rappresentato, richiamate la proprie difese, ha insistito per il proscioglimento, ovvero, in difetto, per l'irrogazione di sanzione pecuniaria di contenuta entità.

In tale preciso contesto, ritiene questa Commissione che il calciatore Blasi Manuele, per il fatto di aver mancato di corrispondere all'Antonelli l'importo a cui si era obbligato con la scrittura privata del 14 settembre 2005, depositata presso la Commissione Agenti il 16 settembre successivo, si sia reso inadempiente oltre ogni ragionevole dubbio al patto che aveva sottoscritto.

L'inadempimento, tuttavia, ha natura privatistica, che sfugge di per sé all'ordinamento sportivo ed in particolare alla norma che si assume violata.

Né può accogliersi la tesi che il calciatore, non ottemperando al Lodo, sia incorso nella violazione di cui trattasi.

Non sfugge a questa Commissione che l'abrogazione dell'art. 11 comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato B del Regolamento per l'esercizio dell'Attività di Agenti di Calciatori, entrata in vigore il 1° febbraio 2006 e la parte dispositiva del Lodo che appare di contenuto dichiarativo e non condannatorio, inducono a considerare la posizione del calciatore non riconducibile alla violazione che gli è stata ascritta.

P.Q.M.

Proscioglie il calciatore Manuele Blasi dalle violazioni ascritte.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Valentina Ramella, dall'avv. Federico Vecchio, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 14 febbraio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (Presidente Taranto Sport Srl) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E 28 STATUTO LPSC IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO NEL CU n. 2/C DEL 31.7.2006 DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT Srl PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n.1468/110pf07-08/SP/en del 3.12.2007)**

La CD Nazionale, letto il deferimento, visti gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale, dott. Roberto Proietti, che ha concluso per l'accoglimento del deferimento proposto e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi due a carico del sig. Luigi Vito Blasi, quale Presidente della Taranto Sport Srl, e dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) a carico della Taranto Sport Srl (d'ora in avanti anche detta "Taranto")

OSSERVA

La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il sig. Blasi, nella sua qualità di Presidente del Taranto, per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del CGS e 28 Statuto L.P.S.C. in relazione a quanto previsto nel C.U. n. 2/C del 31 luglio 2006 della Lega Professionisti Serie C ed il Taranto per la violazione dell'art.2, comma 4 del CGS vigente all'epoca dei fatti, trasfuso nell'art.4, comma 1 del C.G.S., considerato che la "CVE (Commissione Vertenze Economiche, n.d.r.) ha accertato la responsabilità della società Taranto Sport S.r.l. in quanto la percentuale del 15% corrisposta", con riferimento alla

partecipazione agli incassi relativi alla gara Taranto / Sambenedettese del 22.1.2007 in favore di quest'ultima, *“è stata conteggiata non già sul rateo pari ad € 5.799,31 bensì sull'importo di € 869,90 ed inoltre la società Taranto Sport S.r.l. non ha rispettato gli obblighi relativi alla predisposizione del borderò che risulta privo del visto della SIAE e della società ospitante.”*.

Il deferimento è fondato e va accolto. E, difatti, gli addebiti in contestazione risultano assolutamente provati dalla documentazione agli atti.

In merito alla sanzione richiesta, risulta però particolarmente affittiva la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 a carico della società deferita, risultando congrua, rispetto all'addebito, quella, minore, di € 1.000,00, mentre risulta congrua la sanzione richiesta a carico del sig. Blasi dell'inibizione di mesi due.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, infligge al sig. Luigi Vito Blasi, Presidente della Taranto Sport S.r.l., la sanzione dell'inibizione di mesi due ed alla Taranto Sport S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MAZZOLENI (arbitro FQ) PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 3 LETT. D) DEL REGOLAMENTO AIA (OGGI ART. 40 COMMA 4 LETT. D)) (nota n.1443/355pf06-07/SP/MC del 30.11.2007)**

**Il procedimento**

Con provvedimento del 30 novembre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Mario Mazzoleni, per violazione art. 40, comma 3, lett. d) del Regolamento dell'AIA previgente (trasfuso nell'art. 40, comma 4. lett. d) del vigente Reg. AIA) per avere partecipato, ivi rilasciando dichiarazioni, a due puntate della trasmissione "Lunedì di rigore", andate in onda sulla rete televisiva "Antenna 3" nelle date 13.11.2006 e 20.11.2006, senza aver mai ricevuto preventiva autorizzazione da parte del Presidente dell'AIA.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione dell'addebito, l'incolpato non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna del Mazzoleni alla sanzione della sospensione di mesi 2.

Il deferito non è comparso, mentre è comparso il difensore, il quale ha fatto presente che con decorrenza 8 novembre 2007 il Mazzoleni non è più tesserato AIA, avendo prodotto lettera di dimissioni datata 8 novembre 2007, e ha chiesto sentenza di non luogo a procedere e, in via subordinata, l'irrogazione del minimo edittale.

**I motivi della decisione**

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che la condotta contestata al Mazzoleni è censurabile, in quanto in evidente contrasto con il contenuto dell'art. 40 , comma 3, lett. d) del Regolamento dell'AIA previgente (trasfuso nell'art. 40, comma 4. lett. d) del vigente Reg. AIA).

Invero, per come emerge dalla relazione e dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini e per come lo stesso Mazzoleni ha dichiarato nel corso della audizione del 18 maggio 2007 al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, è acclarato che l'incolpato ha partecipato, rilasciando dichiarazioni, alla trasmissione "Lunedì di rigore" andata in onda nelle date 13.11.2006 e 20.11.2006 sulla rete televisiva "Antenna 3".

Relativamente alla mancata preventiva autorizzazione, nessuna rilevanza può essere

attribuita all'assunto difensivo (di cui alla dichiarazione rilasciata dal Mazzoleni il 18 maggio 2007) secondo il quale, avendo inviato richiesta di autorizzazione, la mancata ricezione della diffida a partecipare equivarrebbe alla autorizzazione "ritenendo valido il concetto del silenzio assenso".

L'assunto è infondato. In primo luogo, perché nel caso di specie, non opera l'istituto del silenzio assenso, dal momento che la norma richiede il rilascio della preventiva autorizzazione; in secondo luogo, perché il Mazzoleni, nonostante le reiterate richieste, non ha fornito neanche la prova dell'invio della richiesta di autorizzazione.

A nulla rileva ai fini della presente decisione la produzione della lettera di dimissioni, dal momento che il Mazzoleni, all'epoca dei fatti, era ancora tesserato AIA. Senza considerare che non vi è prova alcuna della spedizione e ricezione da parte del destinatario della lettera di dimissioni prodotta dalla difesa del deferito.

Sanzioni eque, tenuto conto della recidiva di cui all'art. 21, comma 1 CGS, avendo il Mazzoleni già subito sanzioni per analoga violazione compiuta nella medesima stagione sportiva, risultano quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Mario Mazzoleni la sanzione della sospensione sino al 20 aprile 2008.

## **DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MAZZOLENI (arbitro FQ) PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 3 LETT. D) DEL REGOLAMENTO AIA (OGGI ART. 40 COMMA 4 LETT. D)) (nota n.1442/556pf06-07/SP/MC del 30.11.2007)**

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 30 novembre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Mario Mazzoleni, per violazione art. 40, comma 3, lett. d) del Regolamento dell'AIA previgente (trasfuso nell'art. 40, comma 4. lett. d) del vigente Reg. AIA) per avere partecipato, ivi rilasciando dichiarazioni, alla trasmissione "QSVS", andata in onda sulla rete televisiva "Tele Lombardia" in data 18 febbraio 2007, senza aver mai ricevuto preventiva autorizzazione da parte del Presidente dell'AIA.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione dell'addebito, l'incolpato non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna del Mazzoleni alla sanzione della sospensione di mesi 2.

Nessuno è comparso per il deferito.

### **I motivi della decisione**

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentito il Vice Procuratore Federale, rileva che la condotta contestata al Mazzoleni è censurabile, in quanto in evidente contrasto con il contenuto dell'art. 40, comma 3, lett. d) del Regolamento dell'AIA previgente (trasfuso nell'art. 40, comma 4. lett. d) del vigente Reg. AIA).

Invero, per come emerge dalla relazione e dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini e per come lo stesso Mazzoleni ha dichiarato nel corso della audizione del 18 maggio 2007 al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, è acclarato che l'incolpato ha partecipato, rilasciando dichiarazioni, alla trasmissione QSVS andata in onda il 18 febbraio 2007, sulla rete televisiva "Tele Lombardia".

Relativamente alla mancata preventiva autorizzazione, nessuna rilevanza può essere attribuita all'assunto difensivo (di cui alla dichiarazione rilasciata dal Mazzoleni il 18 maggio 2007) secondo il quale, avendo inviato richiesta di autorizzazione, la mancata

ricezione della diffida a partecipare equivarrebbe alla autorizzazione "ritenendo valido il concetto del silenzio assenso".

L'assunto è infondato. In primo luogo, perché nel caso di specie, non opera l'istituto del silenzio assenso, dal momento che la norma richiede il rilascio della preventiva autorizzazione; in secondo luogo, perché il Mazzoleni, nonostante le reiterate richieste, non ha fornito neanche la prova dell'invio della richiesta di autorizzazione.

Sanzioni eque, tenuto conto della recidiva di cui all'art. 21, comma 1 C.G.S., avendo il Mazzoleni già subito sanzioni per analoga violazione compiuta nella medesima stagione sportiva, risultano quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Mario Mazzoleni la sanzione della sospensione di due mesi a decorrere dal 20 aprile 2008.

Il Presidente della C.D.N.  
Avv. Sergio Artico

“”

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Federico Vecchio, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Valentina Ramella, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 14 febbraio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

### **DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DI COLA (Vice Presidente AIA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19 COMMA 2 LETT. B) E C) E 22 COMMA 8 CGS (nota n.1424/248pf07-08/SP/ma del 29.11.2007)**

Con provvedimento del 29.11.2007, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il signor Bruno Di Cola, attualmente Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19, comma 2, lett. b) e d) del CGS per aver partecipato, in data 1.9.2007, ad una riunione con tesserati FIGC, nonostante fosse in tale data ancora inibito in forza di precedente provvedimento disciplinare.

In data 7.2.2008, il deferito ha presentato una memoria difensiva contestando i fatti per come esposti nell'atto di deferimento e precisando di essersi limitato, nell'occasione, ad incontrare in maniera informale e previo accordo telefonico alcuni Presidenti sezionali dell'Associazione (di cui allega dichiarazioni scritte) e di aver consegnato ai medesimi una lettera personale di chiarimenti in merito al procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione dell'inibizione. Rileva inoltre il deferito l'inapplicabilità al caso di specie delle norme contestate, attesa la natura non ufficiale e meramente privata dell'incontro con i Presidenti sezionali, svoltosi al di fuori delle funzioni istituzionali dei partecipanti e al termine dei lavori del raduno organizzato presso l'Hotel Dei Marsi di Avezzano, città ove peraltro il Di Cola risiede. Conclude pertanto il deferito chiedendo il proscioglimento dagli addebiti, previa audizione avanti la Commissione e previa assunzione, ove ritenuto necessario, delle testimonianze indicate nella memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procuratore Federale, il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'incolpato e la conseguente applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi uno.

Sono altresì comparsi il signor Di Cola personalmente, il quale ha reso dichiarazioni come da verbale d'udienza, nonché il difensore che ha ulteriormente illustrato quanto dedotto nella memoria in atti, chiedendo il proscioglimento.

La Commissione, letti gli atti e sentite le parti,

#### OSSERVA

Dall'esame degli atti e dei documenti acquisiti risulta pacifico e non contestato che in data 1.9.2007

il signor Di Cola si sia recato presso l'Hotel Dei Marsi di Avezzano, città in cui risiede, per incontrare alcuni Presidenti di Sezione dell'Associazione Italiana Arbitri a margine dei lavori del raduno degli arbitri di eccellenza e promozione della regione Abruzzo e che in tale momento il deferito stesse scontando la sanzione dell'inibizione temporanea precedentemente inflittagli con CU n. 58/C del 12.6.2007, confermato il 20.7.2007.

Altrettanto pacifico ed incontestato è che il Di Cola non prese parte ai lavori del raduno precampionato organizzato presso l'Hotel Dei Marsi e che l'incontro avvenne in una pausa concessa dai relatori ai partecipanti. Lo stesso Di Cola ha confermato in dibattimento che in tale occasione ha proceduto alla consegna ai propri interlocutori di una lettera di chiarimenti relativa al procedimento disciplinare subito, intrattenendosi con il Presidente della Sezione di Pescara per discutere di problematiche gestionali di quella Sezione.

Ciò posto, ritiene la Commissione che i fatti ascritti all'incolpato siano sussumibili nelle violazioni richiamate nell'atto di deferimento ed in particolare nella fattispecie di cui all'art. 19, comma 2 lett. d) del C.G.S., che prescrive per il soggetto colpito da inibizione il divieto di *"partecipare a riunioni con tesserati FIGC"*.

Pur potendosi convenire sul fatto che la disposizione appena richiamata, nel descrivere gli effetti dell'irrogazione della sanzione dell'inibizione, non comporti un divieto assoluto e indiscriminato di incontro del soggetto inibito con altri tesserati, nel caso di specie, avuto riguardo al contenuto dei colloqui intervenuti tra i partecipanti che hanno avuto ad oggetto, per come ricostruito dallo stesso deferito anche nel corso del dibattimento, materie attinenti la carica rivestita, ritiene la Commissione che l'incontro di cui trattasi vada ricondotto alla nozione di "riunione" di cui alla norma citata.

L'incolpato va dunque riconosciuto responsabile della violazione contestata. Avuto riguardo alle circostanze del caso e all'entità del fatto, si ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il deferimento ed infligge al signor Bruno di Cola la sanzione dell'inibizione fino al 29 febbraio 2008.

Il Presidente della C.D.N.  
Avv. Federico Vecchio

69

**Publicato in Roma il 14 febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete